



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Le novità in materia di amministrazione degli ETS

Convegno 15 aprile 2024

Dott.ssa Margherita Colombo

Componente della Commissione Terzo settore e Non profit dell'ODCEC di Roma



Una panoramica sulla riforma del Terzo settore

Legge delega 106/2016

D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

D. Lgs 112/2017 (Impresa sociale)

oltre 40 decreti attuativi

oltre 50 circolari e note MLPS

Dott.ssa Margherita Colombo

Componente della Commissione Terzo settore e Non profit dell'ODCEC di Roma



Qualche dato sul Terzo settore

Istat - Ultimo censimento permanente delle Istituzioni Non Profit

ISTITUZIONI NON PROFIT E DIPENDENTI. Anni 2011, 2015-2020, valori assoluti

	2011	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Istituzioni non profit	301.191	336.275	343.432	350.492	359.574	362.634	363.499
Dipendenti INP	680.811	788.126	812.706	844.775	853.476	861.919	870.183

Fonte: Registro statistico delle istituzioni non profit
<https://www.istat.it/it/archivio/275918>

Dott.ssa Margherita Colombo

Componente della Commissione Terzo settore e Non profit dell'ODCEC di Roma



Il settore non profit nel decennio 2011-2021

SETTORE NON PROFIT	2011	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Istituzioni non profit	301.191	336.275	343.432	350.492	359.574	362.634	363.499	Non diffuso
Dipendenti	680.811	788.126	812.706	844.775	853.476	861.919	870.163	Non diffuso
Volontari	4.758.622	5.528.760	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato	4.661.270*

* Dato provvisorio

- Tra il 2021 e il 2011, il settore cresce numericamente (oltre il 20%) sia in termini di istituzioni non profit (INP) che di dipendenti ma non in termini di volontari (-2,0%).
- Nel 2021, circa il 35% delle istituzioni è stata istituita dopo il 2011.
- Circa il 40% delle istituzioni censite nel 2011 non sono più attive (cessate, temporaneamente inattive, ecc.) nel 2021.

Fonte : Massimo Lori - Istat

Dott.ssa Margherita Colombo

Componente della Commissione Terzo settore e Non profit dell'ODCEC di Roma



RUNTS

Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore

124.150 Enti iscritti al 05/04/2024 di cui :
71.756 Enti iscritti con trasmigrazione e 23.053 Enti iscritti senza provvedimento

9.821 Enti diniegati in trasmigrazione
183 Enti con richiesta pendente di integrazione/rettifica

<https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti>

Dott.ssa Margherita Colombo

Componente della Commissione Terzo settore e Non profit dell'ODCEC di Roma



Focus sui provvedimenti in tema di amministrazione ETS

- Circolare MLPS n.20/2018 (adeguamenti statutari)
- Nota MLPS n. 9313/2020 (organo monocratico)
- Nota MLPS n. 6214/2020 (nomine organi amm.ne-volontari ETS)
- Nota MLPS n. 7180/2021 e n. 12675/2022 e DM 6.10.2021 (vidimazione registro volontari e polizze)
- Nota MLPS n. 7551/2021 (nomina Presidente)
- Nota direttoriale MLPS n. 18244/2021 (cooptazione)
- Note direttoriali MLPS n. 5941/2022, n. 19740/2021, n. 17146/2022 e DM 39/2020 (bilancio)
- Circolari MLPS n. 2/2019 e n. 6/2021 (obblighi di trasparenza e pubblicità vantaggi economici ricevuti da P.A. ai sensi L.124/2017)
- Nota MLPS n. 293/2021 (obblighi di pubblicità emolumenti)

Dott.ssa Margherita Colombo

Componente della Commissione Terzo settore e Non profit dell'ODCEC di Roma



Cosa si andrà a trattare:

- ➔ I requisiti degli amministratori, cause di ineleggibilità e decadenza
- ➔ La nomina degli amministratori
- ➔ La nomina del Presidente
- ➔ Gli obblighi degli amministratori (e relative sanzioni)
- ➔ Ammissibilità dell'organo amministrativo monocratico?
- ➔ Il funzionamento dell'organo amministrativo: convocazione, quorum, delibere
- ➔ La sostituzione degli amministratori: cooptazione applicabile?



➡ I requisiti degli amministratori

La **maggioranza** degli amministratori è scelta tra persone fisiche associate /persone fisiche indicate da enti giuridici associati (Art. 26, c.2 CTS);
Eventuale previsione statutaria per la scelta di uno o più amministratori tra **diverse categorie** di associati (art. 26, c.4);

Assemblea ➡ nomina la maggioranza degli amministratori
(Art. 26,c.5)

deroga statutaria per associazioni con nr. soci = o > 500 (Art. 25, c.2)

Eventuale previsione statutaria per l'attribuzione della nomina di uno o più amministratori ad ETS o enti senza scopo di lucro, ad enti religiosi civilmente riconosciuti, a lavoratori o utenti dell'Ente (Art. 26,c.5).



➡ I requisiti degli amministratori : caso ODV

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate o indicate, tra i propri associati, dagli enti associati (Art. 34, c.1)

Nota MLPS n. 6214/2020 ➡ previsione speciale più stringente per gli ODV

Requisito soggettivo di appartenenza diretta o indiretta alla compagine associativa

Inapplicabile il vincolo di cui art. 34, c.1 nel caso di enti associati appartenenti alla **P.A.** in quanto privi di base associativa (risulta impraticabile la nomina dagli enti associati con l'individuazione dei designati tra i propri associati)



➔ Cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori (1/2)

Possibilità di previsioni statutarie e codici di comportamento reti di appartenenza: specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza - richiamo art. 2382 Codice Civile (art. 26,c.3)

Nota Dir. MLPS n. 18244/2021 ➔ criteri ragionevolezza,
proporzionalità e adeguatezza



➡ Cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori (2/2)

Art. 2382 Codice Civile

- ➡ Interdetto (art 414 c.c.)
- ➡ Inabilitato (art. 415 c.c.)
- ➡ Fallito (debitore assogg. a liquidaz. giudiziale)
- ➡ Interdetto (art. 28 c.p.)
- ➡ Incapace ad esercitare uffici diret.vi (art. 32 bis c.p.)



➡ La nomina degli amministratori

Compito inderogabile dell'Assemblea (art. 25, c.1 lett. a)

Deroga statutaria per associazioni con nr. soci = o > 500 (Art. 25, c.2)

Deroga statutaria per reti associative (Art. 41, c.10)

fermi i principi di democraticità, pari opportunità, uguaglianza, eleggibilità delle cariche sociali degli associati.



➔ La nomina degli amministratori dalla P.A.

Nota MLPS n. 6214/2020 ➔ la nomina da parte della P.A
(quale ente associato dell'ETS) di uno o più amministratori deve precludere
situazioni di direzione, coordinamento o controllo di cui Art. 4, c. 2



➡ La nomina del Presidente : Nota MLPS n. 7551/2021

Elezione diretta (Assemblea) o indiretta (organo nominato dall'Assemblea).

Potere di revoca e giudizio su responsabilità prerogativa dell'Assemblea.

L'organo amministrativo può sostituire il Presidente con altro amministratore purché di nomina assembleare.

Irrilevante elencare il Presidente tra gli organi sociali.

Obbligo clausola statutaria con poteri e compiti del Presidente.



➡ Obblighi degli amministratori 1/2

- partecipazione alle riunioni dell'organo amministrativo, tenuta dei libri sociali;
- ottemperanza obblighi pubblicità di cui art 48, c. 5 CTS/DM n. 106/2020 (deposito atti, completezza/aggiornamento informazioni ente sul RUNTS);
- ottemperanza obblighi in materia di volontariato (vidimazione e tenuta del Registro dei volontari non occasionali di cui art. 17, c.1 CTS - **Nota MLPS n. 7180/2021**; assicurazione dei volontari contro gli infortuni, malattie e r.c. verso terzi di cui art. 18 CTS);



➡ Obblighi degli amministratori 2/2

- tenuta e conservazione delle scritture contabili, predisposizione bozza rendiconto/bilancio annuo e deposito entro il 30 giugno - **Nota Dir. MLPS n. 17146/2022**;
- attestazione carattere secondario e strumentale attività diverse nella nota integrativa/relazione di missione/rendiconto per cassa ex art. 13, c.6 CTS;



➔ Ulteriori obblighi degli enti

- ottemperanza obblighi pubblicità di cui legge 124/2017 e circ. MLPS n. 2/2019 e n. 6/2021 entro il 30 giugno (vantaggi economici da P.A. = o > 10,000 Euro annui);
- ottemperanza obblighi pubblicità di cui Art. 14, c.2 CTS e nota MLPS n. 293/2021 (emolumenti, compensi, corrispettivi ai componenti organi, dirigenti e associati se entrate Ente superiori a 100.000 Euro annue);
- ottemperanza obblighi comunicazione ad Ag. Entrate erogazioni liberali per enti con entrate annue superiori a 220.000 Euro entro il 16 marzo (4 aprile per il 2024);
- ottemperanza obblighi rendicontazione e pubblicazione contributo 5x mille entro 12 mesi da percezione (telematica se il contributo è pari o superiore a 20.000 Euro).



➡ Obblighi degli amministrazioni – NOVITA'

Il TAR Lazio con **sentenza n. 06839/2024 REG.PROV.COLL. - n. 15566/2023 REG.RIC. pubblicata il 9 aprile 2024**, ha respinto il ricorso di Assoservizi confermando l'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva stabilito dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023 e pubblicato il 9 ottobre 2023.



➔ Sanzioni a carico degli amministratori

- art. 2630 c.c. (richiamato dall'art. 48 CTS): omessa esecuzione denunce, comunicazioni o depositi: sanzione amm.va pecuniaria **da 103 a 1.032 Euro** (aumentata di un terzo se è omesso il deposito del bilancio);
- art. 91, c.1 CTS: distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve: sanzione amm.va pecuniaria **da 5.000 a 20.000 Euro**;
- art. 91, c.2 CTS: devoluzione patrimonio in assenza/difformità parere ufficio RUNTS: sanzione amm.va pecuniaria **da 1.000 a 5.000 Euro**;
- art. 91, c.3 CTS: utilizzo illegittimo indicazione ETS, APS, ODV: sanzione amm.va pecuniaria **da 2.500 a 10.000 Euro** (raddoppiata se finalizzato a ottenere erogazioni di denaro);



Sanzioni a carico degli Enti

- articolo 1, c. 125 ter L. 4 agosto 2017, n. 124: tardiva/omessa pubblicità vantaggi economici da P.A. sanzione amministrativa pecuniaria pari “**all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro**”; la sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione. **Restituzione integrale importi ricevuti** in caso di omessa pubblicazione e pagamento sanzione amm.va. entro 90 gg dalla contestazione;
- Dpcm del 23 luglio 2020: mancata pubblicità e mancata rendicontazione 5xmille : sanzione amministrativa pecuniaria pari al **25% del contributo percepito; in caso di inerzia recupero dei contributi erogati**;
- omessa tardiva errata comunicazione ad Ag. Entrate erogazioni liberali: sanzione di **100 Euro per ogni comunicazione** (ridotta ad 1/3 se trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista).



➔ Ammissibilità dell'organo amministrativo monocratico?

Nota MLPS n. 9313/2020 ➔ Escluse le Imprese sociali
Deroga per enti religiosi civilmente riconosciuti

Ammissione temporanea di organo monocratico per le associazioni di nuova costituzione con procedura di integrazione dell'Organo amministrativo in composizione collegiale.



➡ Ammissibilità dell'organo amministrativo monocratico? (casi specifici)

Nota MLPS n. 9313/2020 ➡ deroga per le **Fondazioni**: centralità patrimonio e possibilità che sia amministrato dal fondatore o da uno o più familiari dello stesso (composizione monocratica consentita).

Enti religiosi civilmente riconosciuti: regolamento ramo ETS (art. 4, c. 3 CTS) o ramo IS (art. 1, c.3 D. Lgs n. 112/2017) e possibilità di nomina di organo monocratico anche non coincidente con il rappresentante dell'ente religioso (procura).



➡ Il funzionamento dell'organo amministrativo

Necessità di apposite clausole statutarie (se lacunose applicazione c.c.) su:

- poteri di amministrazione e di rappresentanza; specifiche deleghe e eventuali deroghe al generale potere di rappresentanza;
- soggetti legittimati alla convocazione;
- modalità di convocazione;
- modalità di svolgimento dell'adunanza;
- quorum costitutivo e deliberativo;
- specifici compiti dell'organo amministrativo.

Eventuale richiamo ad apposito regolamento (osservanza degli obblighi di pubblicità presso il RUNTS di cui art. 48 CTS) – **circolare MLPS n. 20/2018.**



➡ Il funzionamento dell'organo amministrativo: convocazione

Convocazione a cura del Presidente, salvo diverse previsioni statutarie (art. 2381, c.1 c.c.), con l'indicazione di luogo o modalità in remoto, data e orario, odg e adeguate informazioni ai consiglieri (la carenza costituisce motivo di impugnazione della delibera consiliare).

In assenza di convocazione la riunione è **valida purché in forma totalitaria** (massima Consiglio Notarile di Milano n. 48/2004).



➡ Il funzionamento dell'organo amministrativo: convocazione (inerzia)

Rifiuto ingiustificato di convocazione dell'organo di amministrazione: motivo di revoca dalla carica di Presidente.

Il ricorso al Presidente del Tribunale in caso di **inerzia/rifiuto** di convocazione da parte del Presidente vale per la sola convocazione dell'Assemblea (art. 20, c.2 c.c. – Tribunale di Roma, sentenza 11 febbraio 1987).



➡ Il funzionamento dell'organo amministrativo: modalità di riunione (1/2)

Lo Statuto può prevedere alternativamente la riunione in **presenza**, in **remoto**, in modalità *mista* con facoltà di scelta ai singoli amministratori.

Massima n. 13/2022 Consiglio Notarile di Milano: pur in assenza di previsioni statutarie è ammessa la riunione mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano identificabili i partecipanti, possano intervenire in tempo reale al procedimento decisionale, sia rispettato il metodo collegiale e il diritto di informazione (vedi anche Trib. Roma, 24 febbraio 1997 per Srl).



➡ Il funzionamento dell'organo amministrativo: modalità di riunione (2/2)

Decreto Milleproroghe 2024 (conv. in Legge n 18 del 23 febbraio 2024) : è stata approvata la possibilità di svolgere a distanza le assemblee di società e associazioni, anche quando tale possibilità non sia prevista dallo statuto e fino al 31 dicembre 2024.

Il decreto Milleproroghe aveva già prorogato le disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti introdotte dal decreto Cura Italia, portandole dal 31 luglio 2023 al 30 aprile 2024.



➡ Il funzionamento dell'organo amministrativo: quorum riunione

Salvo diverse disposizioni statutarie



Quorum costitutivo: maggioranza degli amministratori in carica

Quorum deliberativo: maggioranza assoluta degli amministratori presenti (anche se astenuti)

Purché indicato nello Statuto: prevalenza del voto del Presidente se parità tra voti favorevoli e voti contrari. Possibilità di unanimità per specifiche materie.

Non è ammesso il voto per rappresentanza e nemmeno il voto segreto.



➡ Il funzionamento dell'organo amministrativo: delibere

Nessuna prescrizione di forma delle delibere assembleari (Trib. Roma, 30 maggio 1987) ma **obbligo di tenuta del libro delle adunanze e delle delibere** dell'organo amministrativo.



➡ La sostituzione degli amministratori: cooptazione applicabile (1/3)?

L'art. 2386 c.c. regola la sostituzione di uno o più amministratori a cura degli amministratori superstiti (se ne rimane la maggioranza di nomina assembleare) con delibera approvata dal collegio sindacale e in modo da reintegrare il numero di componenti stabilito dallo Statuto e fino alla prima assemblea utile (in occasione della quale gli amministratori cooptati saranno confermati o revocati).

Nota Dir. MLPS n. 18244/2021 ➡ **ne esclude l'applicazione** per le associazioni ETS ponendo prioritaria l'elettività assembleare delle cariche sull'esigenza di continuità gestionale. **Unica eccezione:** previsione statutaria di sostituzione automatica degli amministratori cessati con i primi non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'organo e con l'ordine stabilito in tale elezione.



➡ La sostituzione degli amministratori: cooptazione applicabile (2/3) ?

Studio Consiglio Nazionale del Notariato n. 15-2022 ➡ parere difforme dal
Ministero:

Equilibrato e contestuale soddisfacimento dell'esigenza di democraticità così
come di salvaguardia dell'efficienza operativa degli Enti.

Il meccanismo di cooptazione è meritevole di tutela considerato anche che la
nomina assembleare degli amministratori è già derogata dall'art. 25, c.2
(associazioni con almeno cinquecento associati) e 26, c. 5 (quota minoritaria
dell'organo amministrativo riservata a soggetti individuati dallo Statuto quali
ad esempio lavoratori, utenti, ecc).



➡ La sostituzione degli amministratori: cooptazione applicabile (3/3) ?

Nota Dir. MLPS n. 18244/2021 ➡ ricorso alla cooptazione
ammissibile per le Fondazioni purché disposto nell'atto di fondazione.

In assenza di disposizioni o in mancanza di attuabilità delle disposizioni dell'atto di fondazione, la sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti della Fondazione è demandata all'autorità governativa (art. 25, c.1 c.c.) ovvero all'ufficio RUNTS competente.



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott.ssa Margherita Colombo

Componente della Commissione Terzo settore e Non profit dell'ODCEC di Roma